


SPAZIO INFORMATIVO
MEDIAZIONE FAMILIARE

ATTI DEL CONVEGNO

Aula Magna del Palazzo di Giustizia

15 gennaio 2019



Spazio informativo Mediazione Familiare

Milano, 15 Gennaio 2019 ore 14.30-18.30
Aula Magna del Palazzo di Giustizia - Via Freguglia 1

Saluti istituzionali

Avv. REMO DANОВI, *Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano*
Dott. ROBERTO BICHI, *Presidente del Tribunale di Milano*
Ass. PIERFRANCESCO MAJORINO, *Assessore Politiche Sociali, Salute e Diritti - Comune di Milano*

LO SPAZIO INFORMATIVO DEL TRIBUNALE DI MILANO

Dott.ssa Anna Cattaneo, *Presidente della IX sez. del Tribunale di Milano*
Dott.ssa Paola Farinacci, *Lo Spazio Informativo: riflessioni e prospettive a sei mesi di attività - Mediatrice Familiare Coordinatrice dello spazio informativo*
Dott. Riccardo Pardini, *Informare: lo spazio e le parole - Mediatore Familiare in rappresentanza dei volontari dello Spazio Informativo*

LA MEDIAZIONE FAMILIARE : SPECIFICITA' E CONFINI

Avv. Paola Ventura, *Mediazione Familiare e Mediazione Civile - Avvocato e Mediatore forense*
Avv. Cristina Bellini, *Il ruolo dell'avvocato nel procedimento di mediazione - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano*
Avv. Silvia Belloni, *Conflitto e violenza: Convenzione di Istanbul e limiti alla mediazione - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano*

I PRINCIPI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE E L'INFORMATIVA

Dott.ssa Susanna Raimondi, *Volontarietà, autonomia e riservatezza nella mediazione familiare, Coordinatrice Centro Gea Irene Bernardini, Comune di Milano*
Lisa Parkinson, *Mediation Information and Assessment Meetings - sharing experience from the English legal system, mediatrice familiare Vice Presidente di Family Mediators Association e membro del Family Justice Council's Dispute Resolution Sub-Committee (Inghilterra e Galles)*
Dott. ssa Costanza Marzotto, *Conoscere per scegliere - Membro del Coordinamento Milanese dei Centri di Mediazione Familiare*

CHIUSURA DEI LAVORI E PROSPETTIVE FUTURE

Per gli AVVOCATI: la partecipazione ai singoli eventi consente l'attribuzione di **n. 3 crediti formativi di cui uno in materia obbligatoria**.
Le iscrizioni devono essere effettuate **dall'area webFormaSFERA** (<http://albosfera.sferabit.com/coamilano>) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it area Formazione Continua. LA MANCATA PARTECIPAZIONE a due eventi senza la preventiva cancellazione comporta l'impossibilità di iscriversi agli incontri successivi.

Per le altre figure professionali le iscrizioni devono essere effettuate su:
<https://www.eventbrite.it/e/spazio-informativo-mediazione-familiare-tickets-52861385828>

Sono stati chiesti i crediti formativi alla S.I.Me.F., A.I.Me.F., A.I.M.S., MEDEFitalia e al CROAS

Eventuali comunicazioni : spazioinformativomediazione@gmail.com

Responsabili dell'evento: Cristina Bellini, Silvia Belloni, Paola Farinacci, Maria Costanza Marzotto, Susanna Raimondi

Indice dei contributi

LA MEDIAZIONE FAMILIARE <i><u>Anna Cattaneo</u> - Presidente della IX sez. del Tribunale di Milano</i>	4
LO SPAZIO INFORMATIVO: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE A SEI MESI DI ATTIVITÀ. <i><u>Paola Farinacci</u> - Mediatrice Familiare e Coordinatrice del Progetto</i>	7
INFORMARE: LO SPAZIO E LE PAROLE. <i><u>Dott. Riccardo Pardini</u> – Centro Gea Irene Bernardini, Comune di Milano</i>	11
MEDIAZIONE FAMILIARE E MEDIAZIONE CIVILE. <i><u>Stefania Lattuille</u> – Mediatrice, facilitatrice, avvocato</i>	13
IL RUOLO DELL'AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. <i><u>Cristina Bellini</u> – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano</i>	15
SE C'È VIOLENZA, LA MEDIAZIONE FAMILIARE NON S'HA DA FARE. <i><u>Silvia Belloni</u> - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano</i>	17
VOLONTARIETÀ, AUTONOMIA E RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE. <i><u>Dott.ssa Susanna Raimondi</u> - Coordinatrice Centro Gea Irene Bernardini - Comune di Milano</i>	19
MEDIATION INFORMATION AND ASSESSMENT MEETINGS - SHARING EXPERIENCE FROM THE ENGLISH LEGAL SYSTEM <i><u>Lisa Parkinson</u> - Mediatrice Familiare, Vicepresidente di Family Mediators Association e membro del Family Justice Council's Dispute Resolution Sub-Committee</i>	24
CONOSCERE PER SCEGLIERE. <i><u>Costanza Marzotto</u>, mediatrice familiare</i>	39

LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Anna Cattaneo - Presidente della IX sez. del Tribunale di Milano

Esprimo un sentito ringraziamento nei confronti di coloro che hanno attivamente cooperato alla definizione ed alla realizzazione di una idea nata nelle aule della sezione famiglia del Tribunale di Milano, avallata e supportata dal Presidente del Tribunale: il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, il Centro Civico GeA Irene Bernardini del Comune di Milano ed il CMCmf (Coordinamento milanese dei Centri di mediazione familiare) e tutti i formatori che si sono avvicendati presso lo Spazio Informativo.

L'idea era quella di contribuire a diffondere la conoscenza dell'istituto della mediazione familiare utilizzando gli spazi del Tribunale e mettendo a disposizione del grande numero di genitori che quotidianamente entrano nelle nostre aule per concludere la loro esperienza matrimoniale o di convivenza, molti dei quali ancora sofferenti e conflittuali, informatori esperti e qualificati per spiegare loro la natura e la finalità della mediazione familiare.

Ci siamo seduti intorno ad un tavolo tutti insieme, riunendo tutti coloro che fanno mediazione familiare nell'area metropolitana: oltre al Comune, ed all'ordine degli Avvocati, anche tutte le Associazioni Professionali che operano sul territorio ed abbiamo collaborato con entusiasmo per dar vita ad una iniziativa tesa a favorire la conoscenza di un percorso a disposizione della coppia in crisi che può portare al superamento del conflitto ed alla conclusione di un progetto genitoriale condiviso e duraturo.

Il convegno di oggi vuole dare conto del lavoro fatto, dei risultati raggiunti, favorendo una ulteriore ed approfondita riflessione sui principi fondamentali della mediazione familiare e sulle prospettive future.

Mi limiterò a fare alcune brevi considerazioni frutto dell'esperienza alla sezione famiglia del Tribunale.

La prima osservazione

La assolutamente prevalente maggioranza delle coppie genitoriali, coniugate o meno, che iniziano un procedimento contenzioso non conoscono l'istituto della mediazione familiare. Nel migliore dei casi ne conoscono l'esistenza, ma non la natura e la finalità. Spesso lo confondono con un percorso di terapia di coppia.

La normativa non aiuta.

Mentre è dovere deontologico dell'avvocato informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art. 2 D.L. 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014) ed è altrettanto obbligatorio in tema di mediazione civile e commerciale che l'avvocato informi l'assistito per iscritto, con obbligo di depositare il documento quale allegato dell'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, "dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale", obbligo sanzionato dalla annullabilità del contratto tra l'avvocato e l'assistito, nulla è previsto per la mediazione familiare se non nel caso in cui sia raggiunto un accordo a seguito di negoziazione assistita, perché l'art. 6 del D.L. stabilisce che nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve darsi atto che "gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare".

Un obbligo deontologico potrebbe farsi discendere dall' art. 28 del codice deontologico nazionale forense (2018) che prevede che l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, oltre che informare la parte della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Ma sembra troppo poco.

Quello che più stupisce è che la scarsa informazione non è solo delle parti, ma anche di molti avvocati.

Certo si tratta di un istituto relativamente recente nel nostro Paese, nato alla fine degli anni '80, ma questa disinformazione non è giustificata né tollerabile, in considerazione degli ampi benefici che sono ottenibili da un percorso di mediazione familiare condotto innanzi ad un mediatore professionale esperto e capace.

I giudici della sezione famiglia non solo all'udienza presidenziale, ai sensi dell'art. 337 octies c.c., ma anche nel corso del giudizio informano le parti circa i benefici del percorso mediativo e le stimolano ad intraprenderlo, e ciò fanno anche i giudici onorari della sezione, delegati ad esperire un tentativo di conciliazione nei giudizi relativi ai genitori non coniugati nell'ambito del c.d. "rito partecipativo".

L'invito ad accedere alla mediazione familiare è contenuto anche nei decreti di fissazione della udienza presidenziale o del rito partecipativo affinché le parti siano messe in grado di conoscere ed avviare il percorso anche prima della udienza.

Ma questo non è sufficiente.

E' nata, quindi, l'idea di aprire nel Tribunale un'area cui potessero avere un facile accesso non solo le parti in crisi, ma anche tutti i soggetti variamente interessati, per avere un'informazione ampia e corretta dell'istituto della mediazione.

Il tutto naturalmente senza dimenticare che la mediazione e la conciliazione sono vietate nei procedimenti in cui si registra violenza nei confronti delle donne e domestica ai sensi dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul del maggio 2011, ratificata dall'Italia con la Legge 77/2013 ed entrata in vigore l'1.8.2014 e che è impossibile mediare nei casi di problematiche psichiatriche o di abuso/dipendenza di sostanze stupefacenti o alcoliche.

La seconda osservazione

L'insistenza con la quale noi giudici della sezione famiglia stimoliamo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e l'iniziativa dello Spazio Informativo nascono dal convincimento che la mediazione familiare sia l'unico strumento a disposizione delle parti per il superamento del conflitto.

Il giudice della famiglia, chiamato a regolamentare la vita della famiglia dopo la crisi della convivenza, viene a conoscenza quotidianamente di storie di scontri, di risentimento, di svalutazione dell'altro, di prevaricazione, di perdita di attenzione al dolore ed ai bisogni dei figli, che vengono strumentalizzati e trascinati nel conflitto e quindi di bambini sofferenti con gravi disagi, problemi psicologici e neuropsichiatrici.

Cosa può fare il giudice?

Il giudice può dedicare tempo a sentire le parti liberamente (sempre però un tempo coerente con l'iter processuale), può dare indicazioni circa i principi di diritto che regolano la materia, può, anche con l'aiuto degli avvocati, suggerire una soluzione conciliativa, può ottenere, nel migliore dei casi, un accordo che consenta di trasformare il rito. Altrimenti deve pronunciare un provvedimento che autoritativamente regola la vita della famiglia e dei figli dopo la separazione .

Può accadere che un equo provvedimento autoritativo del giudice, o che l'accordo conciliativo raggiunto in udienza aiutino i genitori a sedare ed anche a superare il conflitto, certo è che il giudice non opera direttamente sul conflitto, non è il suo ruolo e non ne ha neppure le capacità.

Quindi l'unica possibilità effettiva che le parti si riappropriino della loro funzione genitoriale, che sappiano mettere al centro l'interesse del loro bambino operando una trasformazione costruttiva della loro relazione ed abbattendo il muro che avevano alzato, consiste nel seguire un percorso di mediazione familiare.

Il mediatore, applicando le tecniche di mediazione, opera tra loro come un facilitatore della comunicazione, li aiuta a riscoprire il rispetto e la fiducia nell'altro, a trovare un modo per negoziare non solo un accordo sul presente, ma un progetto genitoriale che possa durare anche per il futuro nell'ambito del quale poter esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale.

Terza considerazione

Lo Spazio Informativo del Tribunale fornisce informazioni prevalentemente alle parti di un giudizio in corso e non può che essere così, visto che è aperto all'interno del Tribunale.

Sarebbe però auspicabile che il messaggio della necessità della mediazione familiare giunga alle coppie in crisi prima dell'accesso alla autorità giudiziaria, prima che il conflitto si radicalizzi, anche prima che gli avvocati avviino le trattative per un accordo: non sempre, infatti, gli avvocati hanno un approccio corretto nelle cause di diritto di famiglia, alcuni trattano il giudizio in una logica di scontro, di affermazione della posizione del proprio assistito, di vittoria e di sconfitta, trascurando del tutto che nei nostri giudizi c'è la vittoria di tutti o la sconfitta di tutti, prevalentemente dei bambini che, non avendo una loro propria voce all'interno del processo, ne sono le vere vittime.

Dovrebbe operarsi un mutamento della coscienza sociale ed entrare nel costume e nella prassi dei rapporti genitoriali che, al momento della decisione di por fine alla convivenza, prima delle esasperazioni e delle rivendicazioni, proprio quando i figli hanno maggior bisogno di sostegno dai loro genitori per superare il dolore ed i cambiamenti imposti dalla separazione, i genitori chiedano preliminarmente l'aiuto di un mediatore familiare, oltre che di un avvocato con vocazione collaborativa, affinché, aperto il canale del dialogo, possano dar vita ad un nuovo percorso genitoriale che li veda capaci, insieme, di accompagnare i loro figli in un sereno percorso di crescita.

In questa ottica, e quindi positivamente, potrebbero essere lette le proposte normative contenute nel DdL n. 735 c.d. Pilon che (oltre a regolamentare la professione del mediatore familiare istituendo l'albo professionale dei mediatori familiari, ed a regolamentare il procedimento di mediazione) costruisce la mediazione familiare, sul modello della mediazione civile e commerciale, come condizione di procedibilità del giudizio separativo e divorzile istituendo l'obbligatorietà, quantomeno, di un preliminare tentativo di mediazione. Vibrante e numerose sono state le critiche che tale proposta normativa ha sollevato da parte di tutti, per primi proprio i mediatori. E' indubbio però che rendere obbligatorio il primo incontro informativo consentirebbe, quantomeno, di raggiungere l'obiettivo di indurre nella collettività la cultura della mediazione.

Dr. Anna Cattaneo

LO SPAZIO INFORMATIVO: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE A SEI MESI DI ATTIVITÀ.

Paola Farinacci - Mediatrice Familiare e Coordinatrice del Progetto

Come è noto dal 18 Aprile 2018 è stato avviato il progetto Spazio Informativo Mediazione Familiare presso la IX sez. civile del Tribunale di Milano realizzato con la collaborazione del Comune di Milano, dell'Ordine degli Avvocati e del Coordinamento Milanese dei Centri di Mediazione Familiare.

Una premessa: Sento il mio compito quale coordinatrice del progetto Spazio Informativo come una grande responsabilità: quella di rendere, se possibile, lo spessore e la complessità almeno su due versanti:

Quello del lavoro di un Gruppo ampio e composito in cui la realtà di molti servizi di Mediazione Familiare sul territorio metropolitano è rappresentata

Quello del senso anche da un punto di vista Storico /cronologico della nascita di questo progetto che ha prima di tutto un profondo valore etico di coesione e di dialogo tra le persone e le istituzioni. In altri termini il valore aggiunto di questo progetto è quello di creare un terreno comune tra le professioni : magistrati , avvocati, mediatori familiari e alcune istituzioni della nostra città: Tribunale, Comune , Ordine degli avvocati, Scuole di formazione e Università.

Vorrei dunque poter rappresentare tutte le persone che a vario titolo sono state in passato e sono coinvolte in questo grande lavoro di squadra e di gruppo.

E' impossibile rendere conto qui di trent' anni di storia della mediazione familiare sul nostro territorio cittadino ma vorrei partire da un' immagine nitida che ci fa tornare indietro almeno fino al 2014 quando vi fu - in Università Cattolica- un importante convegno organizzato in collaborazione con Associazione Gea dove alla presenza di Fulvio Scaparro e Irene Bernardini che purtroppo ci ha lasciato, oggi rappresentata Centro Gea Irene Bernardini del Comune di Milano, Paola Rossi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia lanciò l'idea di un coordinamento Milanese dei Centri di Mediazione familiare¹.

Da lì è stato possibile realizzare molte iniziative di diffusione e confronto sulla mediazione familiare, fino a circa un anno fa quando nella stanza della Presidente della IX sez. dott.ssa Cattaneo - che ha fortemente voluto questo progetto- tutte le parti coinvolte si sono riunite per suo volere, e in quell'occasione ci si è ritrovati a dialogare tra mediatori familiari : i colleghi del Servizio del Comune , i colleghi dell'Ordine degli avvocati e degli altri Centri di mediazione milanesi ,come ci ha illustrato la Presidente stessa.

Dunque il progetto nasce dopo molto desiderio e molto pensiero, con la consapevolezza di raccogliere tanto lavoro fatto in precedenza da padri e madri fondatori che nel tempo hanno lavorato per diffondere e praticare la mediazione familiare e per poterla mettere a disposizione dei cittadini in maniera diretta attraverso uno spazio informativo.

Nulla nasce dal nulla e se siamo qui oggi è perché molti hanno lavorato - e bene- prima di noi.

Uno spazio Informativo sulla mediazione familiare dentro al Tribunale: Un Paradosso!

¹ Convegno Internazionale LA DIFFUSIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA.INDIVIDUARE GLI OSTACOLI PER SUPERARLI Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 14 giugno 2014

² Vittorio Cigoli, Psicologia della separazione e del divorzio - Il Mulino, Bologna- 1998

³ Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, a cura di "Pacificare le relazioni Familiari", Erickson, Trento 2018

Come dice Vittorio Cigoli, la mediazione è un Paradosso² : per noi l'istituzione di uno spazio informativo dentro al tribunale è un primo livello di questo paradosso. La mediazione è per eccellenza

lo strumento che maggiormente si basa sulla libera e autonoma scelta, eppure bisogna conoscerlo.. e conoscerlo in maniera diretta ed al momento giusto.

“Il mediatore è colui che vigila affinché le persone non si rivolgano a lui troppo facilmente.” Voglio riprendere la citazione di Jean Francois Six (1990) anche perché è una doppia citazione, l'ho infatti ritrovata/riletta nella bella introduzione di Fulvio Scaparro al testo “Pacificare le Relazioni “appena edito con Eriksson e scritto con Chiara Vendramini³.

Occorre ricordare qui che c'è anche una funzione sociale del mediatore: quella di essere “Leader di buona speranza”⁴ in altre o alte parole siamo tutti convinti, se siamo qui, che la mediazione familiare ha un elevato valore simbolico di contenimento del conflitto distruttivo, in campo familiare e non solo.

In apertura di questo pomeriggio vorrei anche ricordare - per chi già non la conoscesse - la definizione condivisa di Mediazione Familiare che è contenuta nella norma UNI ISO 1164:2016 norma molto importante perché nasce dal dialogo e dal confronto tra le associazioni nazionali di mediatori familiari.

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita. Il mediatore Familiare è una Figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia, costituita di fatto o di diritto, prima, durante, o dopo l'evento separativo. Si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente accordi direttamente negoziati in un ambiente neutrale con particolare riferimento ai propri figli e al fine del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

Credo sia importante ricordare come il mediatore familiare oggi esercita una professione a sé stante e ben garantita che si basa su norme che ne definiscono formazione di base, aggiornamento continuo, competenze, conoscenze e codice deontologico.

Anche l'appartenenza alle Associazioni Nazionali di Mediatori Familiari (A.I.M.S., A.I.Me.F., S.I.Me.F., MEDEF-Italia) iscritte al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) come previsto dalla legge 4/2013⁵ e la personale certificazione del mediatore da parte di ACCREDIA⁶, costituiscono delle caratteristiche che contribuiscono a definire ed uniformare da un punto di vista qualitativo questa Professione.

Qualcosa sullo Spazio Informativo: dove siamo: presso l'aula A1, nel corridoio della IX sez., quando: tutti i martedì mattina dalle 10 alle 14, come: dal 18 Aprile del 2018 si sono dati il turno allo sportello 13 mediatori familiari professionisti appartenenti ai Centri di Mediazione Familiare dell'area metropolitana, i quali si sono impegnati gratuitamente presso lo Spazio per un colloquio informativo riservato e

² Vittorio Cigoli, Psicologia della separazione e del divorzio - Il Mulino, Bologna- 1998

³ Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, a cura di “Pacificare le relazioni Familiari”, Erickson, Trento 2018

⁴ Espressione utilizzata da Manuela Tomisich al master in mediazione Familiare e Comunitaria , Università Cattolica.

⁵ L. 4/13 “norme in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”

⁶ ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008.

personalizzato. Si è scelto di essere presenti sempre in due sia per una garanzia organizzativa sia per poter dare un' informativa più completa e strutturata.

L'informativa: Che tipo di informativa viene data?

Sul tema della specificità dell'informativa che viene data entrerà nel dettaglio Riccardo Pardini anche a nome dei colleghi che si sono turnati in questi mesi allo Spazio.

Io anticipo qui che si tratta di un momento informativo con precise caratteristiche: non si tratta di un colloquio di mediazione familiare anche se qualche volta è capitato che le persone abbiano inteso che la mediazione familiare si sarebbe svolta presso lo Spazio (Il magistrato ci ha detto di venire qui tutti i martedì!!). Non si tratta neppure di un "colloquio informativo" (In inglese MIAM, Mediation Information and Assessment Meeting) che è analizzato in maniera tecnica e dettagliata nella descrizione dell'esperienza inglese da Lisa Parkinson.

Azioni e Strumenti: vorrei soffermarmi sugli strumenti approntati tra i quali una scheda rigorosamente anonima di raccolta dati di accesso della quale richiediamo la compilazione al termine del momento informativo.

In poco più di sei mesi di attività e 24 giornate di presenza sono state compilate più di 200 schede di accesso (una media di più di 8 accessi a giornata) anonime e con l'obiettivo di rilevare la tipologia di persone che hanno usufruito di questo servizio gratuito e a disposizione della cittadinanza.

Delle schede raccolte circa la metà sono state compilate da avvocati, il 40% da genitori, singoli o in coppia, il restante 10 % è rappresentato da coppie senza figli, nonni , figli maggiorenni, consulenti. Dalle schede si rileva un' ampia quota di persone appartenenti a coppie non coniugate, coppie di fatto. (40)

Alla domanda "ritiene che- in base alle informazioni ricevute - un percorso di Mediazione Familiare possa fare al caso suo? Nel 98% dei casi la proposta della mediazione familiare è stata valutata come molto utile e congrua rispetto alla situazione, sia da professionisti, avvocati e operatori, che dai genitori stessi, i quali in coppia o separatamente hanno avuto accesso allo Spazio Informativo per una indicazione dei Magistrati , dei propri avvocati o dalla stampa.

La maggioranza assoluta (circa il 70%) delle situazioni che da singoli o in coppia accedono allo Spazio sono situazioni in cui è appena iniziato o è in corso un giudizio contenzioso. Ovviamente anche gli avvocati che si rivolgono allo Spazio fanno spesso riferimento a situazioni contenziose, ma vi sono stati dei casi in cui i legali hanno accompagnato i loro clienti proponendo la mediazione come possibile alternativa preliminare all'intraprendere una causa.

Al di fuori delle persone che raccolgono l'invito del magistrato durante l'udienza a "visitare" lo spazio informativo che sono molte, sia tra gli avvocati che tra le parti canale di conoscenza è stato spesso il sito internet del Tribunale. Abbiamo avuto molti accessi di persone che sono state informate dalla stampa ma anche dal cosiddetto "passaparola" tra chi è e già stato allo Spazio, avvocati o genitori ,come a dire forse che questo appuntamento del martedì sta diventando qualcosa di noto.

Il diario di Bordo. Nella progettazione ci è sembrato importante avere un canale di comunicazione sempre attivo e attuale tra i mediatori di turno allo sportello, dunque oltre alle riunioni periodiche del gruppo di lavoro e alla mail di aggiornamento che il martedì pomeriggio circola tra i 13 sportellisti con il resoconto della mattinata, abbiamo istituito un diario nel quale descriviamo le situazioni che si presentano con le loro caratteristiche specifiche che ci permettono di creare una memoria storica del gruppo.

Ad esempio nei pochi casi di separazioni o divorzi consensuali che si sono rivolti allo Spazio è stato annotato come la trasformazione da contenzioso in consensuale avvenuta in udienza abbia comportato l' immediato suggerimento dello Spazio informativo da parte del Magistrato.

Mappatura dei centri di mediazione : si tratta di un documento che non ha un valore esaustivo né ufficiale ma soltanto indicativo che si è scelto di lasciare solo in consultazione per chi dopo il momento informativo con il mediatore familiare professionista volesse anche avere un' indicazione su alcuni servizi presenti in varie zone della città nel pubblico, nel privato accreditato e nel privato. Ovviamente si sono seguiti dei criteri condivisi che fanno riferimento alla garanzia della formazione così come definita dalla norma UNI e dall'appartenenza associativa dei mediatori responsabili, abbiamo ,nel gruppo di lavoro rivisto e aggiornato la mappatura nel corso della sperimentazione e la riteniamo un documento non definitivo ma oggetto suscettibile di revisione e aggiornamento.

Qual' è l'attività di raccordo ed il rapporto con la sez. IX? Si potrebbe dire che siamo "vicini e lontani" Durante la sperimentazione vi sono stati due momenti di incontro e dialogo per un aggiornamento ed una conoscenza reciproca, consistente in un pomeriggio di lavoro con i magistrati della sezione per scambiare informazioni, rispondere a domande, fare esempi sulla tipologia della casistica giunta allo Spazio. E' evidente come questo progetto possa esistere se ed in quanto in piena collaborazione con la Sezione IX del Tribunale ma voglio dire che gode anche, per così dire, di una posizione di separatezza che ci permette di fare "assaggiare" a chi ci visita, per un momento, la modalità e l'attitudine della mediazione.

Prospettive future:

- 1) prima di tutto abbiamo necessità di Tempo. Consolidare un progetto che è fatto anche di tenuta e di presenza nel tempo. Per questo c'è stata la possibilità di prolungare la fase di sperimentazione avviata l'anno scorso.
- 2) Riflettere ed affinare gli strumenti quali la scheda di accesso e la mappatura.
- 3) Continuare il dialogo e la collaborazione tra gli Enti e le istituzioni coinvolte prerequisito ma anche ricaduta del Progetto
- 4) Aver un feed back dai servizi sul territorio sull'efficacia dell'informativa e quindi sulla riduzione del contenzioso, riduzione che può essere anche piccola sul piano numerico ma con il pregio di diffondere la cultura della mediazione e quindi di andare a costruire una base - speriamo solida - di conoscenza.

Vorrei concludere con alcune considerazioni di Amos Oz, di recente scomparso, mi sembra che le sue parole commentino molto bene come la via possibile nelle umane cose sia spesso quella di accettare la relativa imperfezione, corretta continuamente da un pensiero ed un monitoraggio evolutivo che permette di non perdere di vista le cose davvero importanti. La gente pensa che il compromesso sia mancanza di onestà, opportunismo. Il compromesso è la vita, dove c'è vita ci devono essere dei compromessi. Non è una capitolazione, è un incontrare gli altri più o meno a metà strada. Avevo sette anni, a Gerusalemme, con l'amministrazione britannica, e tiravo pietre agli inglesi; urlavo agli inglesi "go home": *erano le uniche parole che sapevo in inglese. Io sì, ero un bambino che tirava le pietre. Adesso non ho nulla contro la Gran Bretagna. Una volta che viene risolto il conflitto, l'odio e l'amarazza lentamente, sì lentamente, però se ne andranno, non immediatamente, certo. E' un errore enorme, un errore da sentimentalisti dare per scontato che le parti debbano prima amarsi e poi arrivare alla pace .Funziona al contrario: prima dovranno firmare un contratto a denti stretti e poi sì, anche le emozioni arriveranno. (Amos Oz)*

INFORMARE: LO SPAZIO E LE PAROLE.

Dott. Riccardo Pardini – Centro Gea Irene Bernardini, Comune di Milano

1 - Intrecciare istanze complementari: il delicato lavoro di accogliere e informare.

Il progetto d'apertura dello Spazio Informativo sulla Mediazione Familiare ha offerto al gruppo di professionisti impegnato, non solo nel lavoro diretto con i cittadini ogni martedì ma anche nelle riunioni d'équipe e negli incontri con i Magistrati della Sez. Nona del Tribunale Ordinario, la possibilità di formulare pensieri/riflessioni e d'individuare criteri guida adatti ad un lavoro d'informazione chiaro, onesto e vicino ai cittadini. In sintesi, potremmo dire che con lo Spazio Informativo ci siamo prefissati di rappresentare e narrare la mediazione familiare, con lo stile tipico dei mediatori familiari, senza però fare mediazione familiare. Questo ci ha chiesto di lavorare, fin dal primo giorno d'apertura, all'intreccio costante d'istanze complementari tramite un delicato procedere tra l'accogliere e l'informare. Un "informare" declinato secondo le sue più significative accezioni: informare per "dar forma" a pensieri e rappresentazioni; informare per creare spazio e dare avvio a pensieri/riflessioni; informare per innescare un meccanismo virtuoso di consapevolezza e conoscenza; informare per promuovere e diffondere una cultura alternativa rispetto alla risoluzione e alla gestione dei conflitti familiari.

Rispetto all'attività dello Spazio Informativo, uno dei vantaggi riservati ai cittadini è rappresentato dal poter incontrare (da subito) non un mero informatore ma un mediatore professionista, accreditato e attivo sul territorio. In questo senso, l'incontro che facciamo con i cittadini porta con sé un po' del colore della mediazione che pratichiamo ogni giorno per mestiere. L'habitus professionale, l'attitudine tipica del mediatore, deve potersi dipanare e arrivare alle persone. Nell'incontro con un mediatore familiare professionista, i cittadini dovrebbero poter intuire il colore tipico, lo "stile", la filosofia di fondo, la ritmica della mediazione stessa.

2- Per i Professionisti dello Spazio Informativo questo ha rappresentato un costante lavoro di raffinato equilibrio. Così come in mediazione ci confrontiamo col paradosso rappresentato dal tener ben saldo un nodo (quello genitoriale) mentre si procede allo scioglimento inevitabile dell'altro (quello coniugale), allo Spazio informativo lavoriamo al continuo intreccio di alcune dinamiche complementari: creare da subito lo spazio necessario per fornire informazioni pur accogliendo e contenendo narrazioni e vissuti. Questa dialettica, sempre diversa, costituisce il sentiero calcato dal mediatore che deve poter accogliere/ascoltare ma al contempo chiarire e "dar una forma" comprensibile (informare appunto) alla mediazione, senza procedere d'ufficio con una

consultazione o, peggio sarebbe, con un prematuro incontro di mediazione alla ricerca di soluzioni urgenti e rischiose perché troppo superficiali a fuori contesto. Non entriamo nel merito dettagliato delle vicende in sé poiché, a tutela dei genitori e della mediazione stessa, riteniamo che questo debba accadere altrove. Prendiamo parola, però, ascoltiamo e raccontiamo.

Pur non facendo mediazione, restiamo mediatori e indossiamo, rappresentandolo a chi incontriamo, un assaggio dello stile e del colore della mediazione stessa ad esempio attraverso le sue parole tipiche. Semplici, chiare, asciutte, empatiche. Un linguaggio umano e flessibile, modulato tenendo conto di chi abbiamo di fronte. Perché quel "parlare e informare" dev'esser compreso e arrivare a chi ci ascolta senza tecnicismi, senza esibizioni, senza scientismi inappropriati. Certo non per banalizzare, semmai per raggiungere chi ci ascolta facendoci a lui più vicini proprio grazie all'utilizzo d'un codice comune; un linguaggio ascoltabile perché umano, semplice e comprensibile. Uno strumento efficace perché mutuato dall'esperienza professionale quotidiana d'una comunità scientifica di lungo corso. Un linguaggio diventato patrimonio "del sapere" dei mediatori poiché derivato da anni di riflessioni sui percorsi e sulle varie

esperienze al fianco dei genitori nella separazione. “Un incontrarsi” in cui le parole possano essere quelle “vere” delle persone vere e della vita quotidiana, capaci di sostenere e promuovere la motivazione. Un linguaggio semplice e comprensibile poiché dovrà farsi spazio tra la rabbia e l’agitazione, la fretta, l’imbarazzo e la preoccupazione di quei genitori, magari appena usciti da un’udienza o in attesa di rientrarvi. In questi frangenti, lavoriamo in continuo equilibrio tra due vettori opposti e complementari: parlare e ascoltare. Informare e accogliere informazioni. Un movimento ritmico che non può e non dev’essere unidirezionale ma comune. Noi co-costruiamo l’informazione assieme a chi abbiamo di fronte intrecciando senza interruzione ascolto e narrazione. Maneggiamo contemporaneamente la descrizione dell’intervento di mediazione e gli elementi accennati delle storie familiari che le persone ci portano.

Lo spazio stesso, con le sue connotazioni e la sua forma, rappresenta un elemento cruciale e uno strumento di lavoro specifico. Per lo Spazio Informativo abbiamo a disposizione un’Aula molto bella, accessibile, raggiungibile ma di per sé è molto connotata (ovviamente!) in senso giudiziario. Una grande Aula d’udienza, con tanto di pedana e tavolo a ferro di cavallo, scranni per i giudici e la scritta “la legge è uguale per tutti”. Questo immaginiamo che possa incutere timore e inibire la libera iniziativa, il far domande. Il martedì, cerchiamo di muoverci nello spazio “allontanandoci” quanto possibile dalla quella pedana. Non ci accomodiamo sugli scranni al di là del tavolo abitualmente utilizzati dai Giudici. Abbiamo scelto di lavorare tenendoci al riparo dai timori e dalla riverenza che questi arredi potrebbero e dovrebbero suscitare. Abbiamo costruito spazi ad hoc. Almeno un paio.

Spazi funzionali al nostro compito perché flessibili e modulabili rispetto alla domanda in arrivo, in linea col profilo di chi quelle informazioni le sta recuperando e col tenore emotivo di quel particolare momento. In alcuni casi, ci sediamo assieme a chi arriva da noi per un momento di racconto e di scambio alla pari come accade in mediazione (tre sedie in cerchio o qualcun’in più quando gli ospiti sono numerosi, senza tavoli o barriere che si frappongano tra i partecipanti). In altri, quando a chiederci sono gli operatori del diritto, gli operatori dei servizi territoriali o consulenti ecc., sediamo ai due lati di un semplice tavolo disponibile, adottando un profilo maggiormente informativo e tecnico. In ogni occasione, cerchiamo di gestire il tempo necessario al colloquio informativo secondo le esigenze di chi abbiamo di fronte, a volte esplicite altre da intuire o da supporre. In ogni caso evitiamo di trattenere o d’intrattenerci oltre il necessario e il fruttuoso con chi è venuto allo Spazio informativo, per garantire possibilità d’accesso e d’incontro a chiunque, senza attesa e senza appuntamento. Incontriamo le persone, nella massima riservatezza, lontano dalla grande porta d’ingresso dell’aula riservata al nostro intervento e al riparo dal corridoio che accoglie gli altri genitori, in attesa o in uscita dalle stanze dei giudici.

Perché informare significa anche istruire o, ancora meglio, “fare cultura”. Porre l’accento su una via alternativa, caldeggiata anche dalla sensibilità dei Giudici della Sez. Nona Civile.

Per chi arriva allo Spazio Informativo questa è una palese constatazione, perché il Progetto “abita” fisicamente all’interno del Tribunale Ordinario di Milano, a conferma della sinergia tra il lavoro dei mediatori e quello degli operatori del diritto e dei Giudici. Una sinergia che dà valore al senso della mediazione familiare e a un approccio che, quando possibile, restituisce ai protagonisti della vicenda separativa la possibilità di parlare direttamente e per se stessi, d’autodeterminarsi, d’accedere a strumenti e interventi che consentano, in prima battuta, d’identificare le migliori soluzioni per se e per i figli, perfezionate e tradotte poi dai legali di fiducia e accolte o ratificate dal Tribunale. Utilizzare come mediatori familiari gli spazi del T.O. messi a nostra disposizione, trasformandoli e abitandoli con parole semplici e un linguaggio comprensibile, significa costruire ogni martedì uno Spazio d’incontro prezioso poiché potrebbe assolvere anche il compito di rappresentare, preparare e anticipare, alle persone il colore, lo stile e la filosofia tipica di un’ esperienza che di lì a poco potrebbero sperimentare in maniera completa o più approfondita.

Un'opportunità non da poco perché crediamo che una buona informazione (competente, chiara e onesta) possa rappresentare un'ottima occasione per tutti. Perché è la condizione basilare per poter operare scelte consapevoli, responsabili e motivate.

Per noi "fare informazione" è anche fare cultura. Sostenere e diffondere una visione alternativa del conflitto familiare connessa alla possibilità che i genitori scelgano attivamente ciò che ritengono più utile alla risoluzione della loro vicenda critica, intestandosi con responsabilità, e senza deleghe, la tutela e a protezione dei figli.

MEDIAZIONE FAMILIARE E MEDIAZIONE CIVILE.

Stefania Lattuile – Mediatrice, facilitatrice, avvocato

Buongiorno, sono Stefania Lattuile e sostituisco oggi la collega Paola Ventura perché insieme a lei mi sono alternata, come volontaria dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nello spazio informativo sulla mediazione familiare aperto dal maggio 2018 nel Tribunale di Milano.

Sono avvocato ma ormai da anni svolgo, praticamente a tempo pieno, l'attività di mediatrice, sia familiare che di controversie civili e commerciali, e per questo oggi ho il compito di parlare della specificità e dei confini della mediazione familiare con particolare riferimento alle differenze rispetto alla mediazione 'civile'. Compito che sento importante perché nella mia esperienza, sia nello spazio informativo che come mediatrice, ho notato che molti mediatori familiari non conoscono la mediazione di controversie civili e commerciali e, altrettanto, molti avvocati -che conoscono ormai e frequentano la mediazione 'civile'- poco sanno di mediazione familiare ed è pertanto facile che si faccia confusione, con conseguente utilità di questo breve approfondimento su quelli che sono appunto i loro elementi in comune e quelli invece distintivi.

Partiamo dalle definizioni.

Sappiamo che, secondo la definizione più in voga, la mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita e che il mediatore familiare è un professionista qualificato che opera come figura terza affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

D'altro canto, il D. Lgs. 28 del 2010 -che ha introdotto l'istituto della mediazione di controversie civili e commerciali in Italia in ossequio ad una Direttiva Comunitaria- definisce tale mediazione come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Già dalle definizioni emerge chiaramente come il tipo di intervento del mediatore sia analogo nelle due mediazioni e, in particolare, come le stesse abbiano in comune il principio fondamentale dell'imparzialità del terzo, cui si aggiungono quelli della riservatezza su quanto viene detto nelle stanze di mediazione, e della volontarietà, ovvero della libertà delle parti in lite di utilizzare o meno lo strumento della mediazione (anche perché, costringere le persone a raggiungere accordi, è chiaramente una contraddizione in termini).

Sulla volontarietà va però fatta una prima precisazione perché, com'è noto, nelle mediazioni di controversie civili e commerciali è stata prevista l'obbligatorietà del passaggio davanti al mediatore prima dell'instaurazione della causa per alcune materie -stabilite dall'art. 5 del D.Lgs 28/2010- obbligatorietà che

dal 2013 è tuttavia limitata al cosiddetto 'primo incontro informativo', che di fatto nella prassi non è altro che un momento in cui il mediatore presenta se stesso e le caratteristiche della mediazione e chiede quindi alle parti se è loro intenzione proseguire con la procedura di mediazione o meno. Il primo incontro 'obbligatorio' diventa così non solo un momento informativo in cui viene promossa la conoscenza della mediazione, ma anche uno spazio di confronto tra il mediatore, le parti e i loro legali -che assistono obbligatoriamente i loro clienti in tale mediazione- su quello che può essere lo strumento più adatto per risolvere la loro vicenda e condividere quindi se procedere nella mediazione e come (chi vi partecipa, quali i temi da trattare, i tempi e le modalità degli incontri), con conseguente assunzione di maggiore consapevolezza, sui vari elementi della controversia fattuali, relazionali e giuridici, da parte di tutti i partecipanti a tale incontro.

Sul primo incontro informativo, visto anche il richiamo fatto dalla Presidente Anna Cattaneo alle previsioni del disegno legge Pillon con riferimento all'obbligatorietà della mediazione familiare e quindi all'idea di instaurare anche nella mediazione familiare un primo incontro obbligatorio, mi preme dire che sarebbe opportuno uno scambio tra i mediatori familiari e i mediatori di controversie civili in relazione a questo fantomatico primo incontro. Questo perché, come mediatori "civili", sono ormai più di cinque anni che riflettiamo e ci confrontiamo su come utilizzare al meglio quest'incontro e sarebbe quindi a mio avviso utile un confronto sul punto, anche per condividere l'esperienza maturata.

Altra differenza che sussiste tra la mediazione familiare e la mediazione 'civile' sta nel fatto che la seconda ha una normativa specifica nel già citato D. Lgs. 28 del 2010 e i successivi decreti ministeriali, che hanno regolamentato e precisato tutta una serie di aspetti della procedura e di correlazioni tra la mediazione e l'eventuale futura causa dovesse instaurarsi qualora non si raggiunga un accordo.

Con riferimento agli aspetti 'normati' sappiamo, in particolare, che i costi della mediazione sono stabiliti da un decreto ministeriale e come tali 'calmierati' e uguali per tutti gli organismi, che l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione ha valore di titolo esecutivo, se sottoscritto anche dai legali, e che vengono riconosciuti dei vantaggi fiscali (in particolare per il pagamento dell'imposta di registro). Ci sono poi una serie di ricadute sull'eventuale futura causa con riferimento alle conseguenze della mancata comparizione delle parti al primo incontro o della mancata accettazione della proposta fatta dal mediatore (con la precisazione che tali previsioni in realtà, nella prassi, hanno un'applicazione assolutamente molto contenuta).

Di certo è differente la formazione prevista per il mediatore civile e commerciale rispetto a quello familiare. I mediatori familiari -per la norma UNI 116644 del 2016- diventano tali previo corso di almeno 240 ore, un esame di due livelli e 80 ore di pratica guidata; il mediatore civile e commerciale acquista tale titolo previo corso di 50 ore (nei migliori enti di formazione si prevedono tuttavia un numero di ore superiori), con un tirocinio di almeno 20 casi di mediazione e mantiene tale titolo continuando il tirocinio in almeno 20 casi a biennio e frequentando corsi di aggiornamento di almeno 18 ore a biennio.

Per finire, quel che si ritiene di sostanzialmente diverso è il tipo di lavoro che viene effettuato nella stanza di mediazione dal mediatore civile rispetto a quello familiare, nel senso che, anche in relazione alla diversa tipologia di materie che viene trattata, l'intervento del mediatore civile è più focalizzato sulla questione che occupa le parti e finalizzato all'accordo, mentre il mediatore familiare interviene e lavora principalmente sulle relazioni delle persone in lite e della famiglia tutta.

Detto questo in termini assolutamente generali, in verità tutti i mediatori esperti non possono che essere concordi nel ritenere che in qualsiasi mediazione sia fondamentale gestire il conflitto prestando una particolare attenzione alle dinamiche relazionali, alla riapertura dei canali di comunicazione, al

miglioramento del dialogo fra le parti e che proprio questo sia il valore aggiunto della mediazione, di qualsiasi tipo di mediazione, ovvero l'acquisizione di capacità e di competenze nel confronto e nella presa di decisioni concordate anche se si è in lite, e quindi l'instaurarsi di un processo di empowerment e di responsabilizzazione delle persone.

Solo due parole finali sul senso dell'esperienza dello Spazio Informativo del Tribunale di Milano.

E' chiaro che questa esperienza ha un valore aggiunto non solo per il fatto che ha costituito l'occasione per riunire mediatori familiari provenienti da diversi centri e con diversa formazione, ma anche perché l'apertura di uno spazio informativo sulla mediazione all'interno del Tribunale, oltre all'indubbio valore simbolico, ha permesso un confronto tra cittadini, magistrati, avvocati e mediatori che non può che costituire l'espressione dell'attuale necessità di modificare l'approccio al conflitto, in particolare al conflitto familiare, da parte dell'avvocatura.

Noi avvocati, qui oggi, siamo portavoce di un cambio epocale dell'avvocatura e la strada imboccata è una strada senza ritorno: un conto è che l'avvocato dica al proprio assistito che può fare la mediazione, familiare o civile che sia, frettolosamente e distrattamente, anche se in ossequio ad un dovere di informativa deontologicamente previsto; altra cosa è mettersi in ascolto del proprio cliente, spiegare -con le competenze e l'esperienza necessaria- in cosa consista la mediazione, condividere con lui la decisione di intraprendere seriamente questa strada e accompagnarlo adeguatamente in questo percorso, nella consapevolezza della bontà e stabilità dei risultati che si possono ottenere in tale sede e del valore che questo può avere per il proprio assistito.

La collaborazione tra mediatori e avvocati sta peraltro dando buoni frutti nella sperimentazione del modello di mediazione familiare forense che stiamo portando avanti all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano.

Il coinvolgimento degli avvocati in mediazione familiare fa sì che la relazione fra avvocati non si sovrapponga a quella delle parti, permette agli avvocati di negoziare cooperativamente e di diventare degli alleati nell'assumere le decisioni relative alla riorganizzazione familiare –e non dei meri Don Chisciotte dei loro assistiti- quali componenti di una squadra, facilitata dal terzo mediatore, il cui obiettivo primo è quello di far sì che le persone, con le loro sofferenze, problemi e difficoltà, abbiano il miglior aiuto possibile per affrontare la complessità della vicenda di separazione o divorzio.

Stefania Lattuille

IL RUOLO DELL'AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

Cristina Bellini – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

La legge sulla mediazione civile e commerciale sollecita gli avvocati a rivestire anche il nuovo ruolo professionale di esperto in tecniche di negoziazione. Un ruolo diverso da quello tradizionale di difensore processuale, perché l'avvocato diventa "consulente" della parte, per la risoluzione di un conflitto in cui la stessa parte resta protagonista fino alla soluzione.

L'accordo raggiunto è sentito "giusto" dalle parti, perché promana direttamente dalla loro volontà. Perciò viene adempiuto spontaneamente, senza necessità di ricorrere ad impugnazioni e procedimenti di esecuzione.

Per poter svolgere questa attività l'avvocato deve acquisire nuove competenze di tipo umano e relazionale, che si aggiungono a quelle della difesa tecnica. L'avvocato negoziatore non solo aiuterà le parti a redimere i

loro conflitti, ma le assisterà per evitare che gli stessi conflitti insorgano, realizzando così la “degiurisdizionalizzazione” voluta da legislatore, e svolgendo anche il ruolo sociale al quale l’avvocato è chiamato a svolgere dalla propria legge professionale.

Obblighi di informativa dell’avvocato al cliente

L’articolo 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010 prevede uno specifico obbligo di informativa a carico dell’avvocato, che deve essere adempiuto all’atto del conferimento dell’incarico.

Tale informativa, in forma scritta e sottoscritta dall’assistito, riguarda:

1. la possibilità del cliente di avvalersi del procedimento di mediazione;
2. le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 (esenzione dall’imposta di bollo e di registro degli atti del procedimento e del verbale di accordo) e 20 (credito d’imposta sulle indennità corrisposte agli organi della mediazione) del D.lgs 28/10;
3. i casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità.

L’obbligo è ribadito dall’articolo 27 del Codice deontologico, che sembra limitarlo alla mediazione civile e commerciale in quanto “prevista dalla legge”. Nulla viene infatti detto dal Codice rispetto all’informativa per la mediazione familiare.

Con la successiva entrata in vigore della normativa sulla negoziazione assistita, però, il nostro legislatore si è spinto oltre, e ha previsto, all’art. 6, comma 3, legge 162/14, l’obbligo dell’avvocato di informare il cliente sulla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e di darne atto nell’accordo raggiunto. Perciò è possibile affermare che l’obbligo deontologico di cui all’articolo 27 si è esteso anche alla informativa sulla mediazione familiare.

L’avvocato, però, non deve fermarsi ad assolvere un mero obbligo previsto dalla legge, ma può essere promotore della risoluzione dei conflitti tra le parti, attraverso gli strumenti che il legislatore ha previsto. In sede di negoziazione, ad esempio, l’avvocato, invece di informare semplicemente le parti, può prevedere nella convenzione di integrare la negoziazione con la mediazione familiare. L’accordo così raggiunto anche grazie al mediatore che opera come facilitatore del tavolo negoziale, avrà valore di sentenza ed efficacia di titolo esecutivo.

I nuovi “poteri” dell’avvocato: dal titolo esecutivo dell’accordo

di mediazione all’accordo di negoziazione con valore di sentenza

Il D.lgs 28/10 attribuisce agli avvocati una funzione ulteriore e molto importante: la possibilità di generare titoli esecutivi, qualora tutti gli avvocati delle parti sottoscrivano l’accordo di mediazione nonché attestino e certifichino la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (articolo 12 D.lgs 28/10). Analoghe funzioni l’avvocato è chiamato ad assumere nei procedimenti di negoziazione assistita (legge 164/14), dove autentica le firme del proprio assistito (articolo 2, comma 6) e certifica la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico /articolo 5, comma 2).

L’accordo così perfezionato è, a norma dell’articolo 5, comma 1, titolo esecutivo anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Non solo: a norma dell’articolo 6, comma 3, l’accordo concluso produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che concludono i procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle condizioni.

Con l'introduzione di queste forme di Alternative Dispute Resolution, il legislatore ha affidato all'avvocatura un nuovo sistema di giustizia, che si svolge fuori dal processo e che a noi piace chiamare Giurisdizione forense. Può dirsi in tal modo "già" realizzata nei fatti un'aspirazione perseguita oggi da tutta l'avvocatura, e cioè l'inserimento dell'avvocato in Costituzione: non più soltanto indirettamente - attraverso il riconoscimento del diritto di difesa inviolabile, nell'articolo 24; dei diritti della difesa, nell'articolo 111; nonché attraverso il richiamo al contraddittorio tra le parti e alle condizioni di parità processuale, nello stesso articolo 111 Costituzione - bensì direttamente, come riconoscimento di rango costituzionale del ruolo dell'avvocato. Ma se due o più avvocati possono comporre conflitti tra le parti, con il loro consenso, producendo atti con valore di titolo esecutivo e di sentenza, ciò significa che gli avvocati sono già organi della giurisdizione, inseriti a pieno titolo, sia pure (per ora) in via di fatto, nell'ordinamento costituzionale della Repubblica.

Avv. Cristina Bellini
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

SE C'È VIOLENZA, LA MEDIAZIONE FAMILIARE NON S'HA DA FARE.

Silvia Belloni - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

I veti al matrimonio di manzoniana memoria lasciano il passo alla scontata (oggi) e garantita (per fortuna) libertà delle parti di unirsi tra loro, nelle molteplici forme previste e tutelate. In relazione alla mediazione familiare esistono invece - e giustamente - precisi divieti in alcuni tassativi casi, nella eventualità che il nucleo si scioglia.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il nocciolo del divieto risieda nella distinzione tra violenza e conflitto nelle relazioni. È ormai pacifico che i concetti non vadano confusi (e ciò non solo al fine di stabilire correttamente i limiti alla mediazione familiare). Nelle ipotesi di conflitto le parti agiscono in situazioni paritarie di forza (anche se caratterizzate da reciproci atteggiamenti violenti) mentre ricorre la violenza (e dunque opera il divieto di mediazione) quando una parte sia sottomessa all'altra dal punto di vista fisico, psicologico o economico.

Con riferimento alla legislazione sovranazionale, la Convenzione di Istanbul "sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica" (adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, ratificata in Italia il 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche) introduce all'art. 48 il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie. La disposizione prescrive al primo comma che le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Particolarmente illuminante in materia è anche l'art. 31 della Convenzione, che prevede l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia o di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. Di conseguenza, la stessa norma introduce il principio di garanzia in forza del quale l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non può compromettere i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini.

Chiaro è l'intento del legislatore sovranazionale di tutelare vittime e minori dall'esposizione ad ulteriori episodi di violenza, nel corso di giudizi attinenti il diritto di famiglia o nei percorsi conciliativi o di mediazione.

Giova sottolineare inoltre come la tutela accordata ai bambini, siano essi vittime dirette dell'abusante/maltrattante, vittime di violenza assistita o "bambini e basta", valorizzi giustamente la particolare attenzione che i legislatori nazionali devono in ogni caso prestare ai minori, nel loro superiore interesse.

In contemporanea con la Convenzione di Istanbul, l'Unione europea ha elaborato la cosiddetta "direttiva Vittime" (2012/29/UE sulle "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", recepita in parte in Italia dal D.Lgs. 212/2015) che afferma e amplia gli stessi concetti, e introduce principi di riferimento utili per le nostre riflessioni.

A favore dei minori la direttiva sancisce una chiara presunzione di vulnerabilità (art. 22.4). Il reato è violazione dei diritti individuali delle vittime, che devono essere trattate «in maniera rispettosa, sensibile e professionale», non discriminatoria, e devono altresì «essere protette dalla vittimizzazione secondaria» (considerando 9 della direttiva). Tra le "protezioni" accordate dalla

direttiva possiamo dunque ritenere incluso, alla luce dei riferimenti sopra ricordati, anche il divieto di mediazione nelle ipotesi di condotte violente a danno appunto di una vittima vulnerabile.

Il D.Lgs. 212/2015, di attuazione della direttiva, ha introdotto nel codice di rito penale l'art. 90 quater che annovera tra le vittime vulnerabili anche la persona offesa che sia «affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato»: e dunque sicuramente la vittima di violenza di genere (per la quale, lo si ribadisce, la mediazione è interdetta).

Proprio in riferimento a queste vittime vulnerabili si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, affermando che «non è inconsueto riscontrare nella prassi, soprattutto in contesti familiari consolidati, quella situazione emotiva che la psicologia qualifica in termini di dipendenza affettiva, che induce una persona a ritenere che il proprio benessere dipenda da un'altra e la predispone, nonostante le sofferenze cagionate dal partner, ad accettare la prosecuzione della relazione. Accettazione che ragionevolmente si connette da un lato ad un "amore malato" tale da creare una contropinta dovuta a dinamiche di dipendenza; dall'altro lato ad una situazione determinata proprio dalla coartazione. I ripensamenti della persona offesa possono allora trovare spiegazione in dinamiche di dipendenza, nonché dalla soggezione psicologica determinata proprio dall'agire maltrattante dell'imputato" (Cassazione Sez. VI Pen. 16.11.2018 n. 51950).

Particolarmente apprezzabile è la "sensibilità" con la quale la Cassazione recepisce orientamenti di merito ormai consolidati e principi desunti anche da materie diverse dal diritto, ma affini al nostro sapere e necessarie per comprendere i fenomeni connessi alla violenza di genere.

La stessa sensibilità è opportuno venga attivata da avvocati, magistrati e operatori del diritto anche nel delicato compito di stabilire in quali ipotesi si debba evitare il ricorso alla mediazione familiare (al di là e oltre i casi incontrovertibili di condotte fisicamente violente e maltrattanti o abusanti), nel rispetto delle vittime vulnerabili e in considerazione "dell'amore malato" che le lega all'autore di reato (Cassazione docet).

Silvia Belloni

VOLONTARIETÀ, AUTONOMIA E RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.

Dott.ssa Susanna Raimondi - Coordinatrice Centro Gea Irene Bernardini - Comune di Milano

Il contenuto di questo mio intervento, concordato con le colleghe relatrici e focalizzato sui principi fondanti della mediazione familiare, inizialmente mi era sembrato ripetitivo rispetto a quanto già raccontato o scritto negli anni, in molte occasioni. Per la precisione, già dall'avvio trent'anni fa, nel 1989, di quel primo Centro pubblico italiano di Mediazione Familiare che oggi è il Centro Gea Irene Bernardini del Comune di Milano. Per iniziare, vorrei partire dalla definizione condivisa di Mediazione Familiare, contenuta nella Norma UNI ISO 11644 del 2016 e nata dal confronto tra le principali Associazioni nazionali di mediatori familiari.

La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita.

E ancora:

Il mediatore Familiare si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente accordi direttamente negoziati in un ambiente neutrale con particolare riferimento ai propri figli e al fine del mantenimento della comune responsabilità genitoriale.

A conferma di questa definizione condivisa, gli obiettivi specifici del percorso di mediazione saranno: la facilitazione del dialogo tra i genitori; la promozione dell'ascolto reciproco; la valorizzazione delle risorse di ciascun genitore e il raggiungimento di accordi direttamente negoziati dai genitori stessi. Per garantire questi obiettivi dobbiamo far riferimento ai tre principi cardine su cui, da sempre, si fonda l'intervento di MF: autonomia, riservatezza e volontarietà. Dobbiamo fermarci qualche minuto a riflettere sul loro significato.

Cosa s'intende con l'espressione "autonomia dal contesto giudiziario"? E cosa significa "riservatezza", con riferimento alla tutela offerta ai genitori dal segreto professionale che protegge lo svolgimento, i contenuti e gli eventuali accordi presi in mediazione? E ancora, cosa intendiamo per "volontarietà"?

Per procedere con la nostra riflessione, dobbiamo innanzitutto assumere che autonomia e riservatezza debbano porsi come pre-condizioni rispetto all'intervento di mediazione

familiare. Due di quei principi a garanzia della sua specificità; due concetti ineludibili che caratterizzano la mediazione familiare, fin dalle sue origini, e che potremmo pertanto definire principi fondanti di tipo statico.

Diversamente dal principio di volontarietà al quale potremmo invece attribuire un criterio di senso dinamico, perché correlato alle dinamicità tipiche del cambiamento e della trasformazione relazionale, incoraggiate e sostenute proprio dal nostro intervento. Un principio di tipo dinamico perché presuppone d'avere quel "desiderio di movimento" che sta alla base della possibilità di spostarsi dalle posizioni tipiche del conflitto per tendere verso la ricerca e il raggiungimento di soluzioni alternative e diverse.

Un principio dinamico poiché concatenato proprio agli obiettivi tipici della mediazione familiare:

1 Empowerment

2 Valorizzazione delle risorse personali

3 Promozione di un cambiamento nell'atteggiamento e nello sguardo rispetto al proprio futuro e alla vita familiare trasformata

Per questo non è ipotizzabile che i genitori, alle prese con un conflitto e con la fisiologica contrapposizione connessa alla separazione, possano modificare il reciproco approccio comunicativo/relazionale o il proprio sguardo sui figli se non attivati da una motivata e volontaria intenzione di cambiamento.

Il "cambiamento di posizione" che il mediatore promuove nel tentativo d'aiutare i genitori a passare da una modalità oppositiva e conflittuale al confronto costruttivo e alla cooperazione, non si potrebbe certamente realizzare in presenza né di un'adesione solo formale né d'un passivo adeguamento ad un obbligo, magari contenuto nell'invio coatto al percorso di mediazione familiare. Ne consegue che, per centrare i suoi obiettivi fondanti, la mediazione familiare non può esser scissa dalla motivazione e dal convincimento dei genitori a parteciparvi. Solo attraverso il cambiamento che essa promuove, i figli e i genitori stessi potranno trarre vantaggio dal nuovo assetto familiare, assumendo consapevolmente la responsabilità di scegliere e d'agire in un senso o nell'altro.

Ad oggi, appare quindi necessario sottolineare ulteriormente l'aspetto dinamico e trasformativo del principio di volontarietà che sottende all'intervento di mediazione familiare poiché, se possiamo darlo per acquisito da quei professionisti che s'interrogano sul senso della mediazione familiare e che la praticano da tanti anni, non possiamo fare ugualmente per altre categorie professionali o d'interlocutori di ambiti diversi (pubblico o politico), più o meno esperti nel campo della conflittualità familiare.

Proprio da questa mancata comprensione nasce la tentazione d'ipotizzare l'obbligatorietà della mediazione familiare, inserita recentemente in alcuni Disegni di Legge in materia d'affido dei minori depositati in Senato, che ha scatenato un acceso dibattito e una forte opposizione. Questo ha inciso anche sulla riflessione collettiva rispetto ai confini stessi della percorribilità dei procedimenti di ADR (strumenti di soluzione alternativa delle controversie, di cui anche la mediazione familiare fa parte) per esempio in caso di violenza domestica. A tal proposito, è buona cosa riprendere e ricordare quanto indicato nella Convenzione di Istanbul del 2011 in merito alla "prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" che raccomanda di proibire la mediazione nei casi di violenza: art.481 "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". Proprio da questo potente divieto contenuto nella Convenzione di Istanbul, scaturisce l'irriducibile opposizione di molti professionisti, avvocati, psicologi, assistenti sociali, magistrati che lavorano alle prese con la conflittualità familiare e la violenza domestica. Per noi mediatori familiari, che da sempre abbiamo chiara l'impercorribilità della mediazione familiare nei casi di violenza, fisica o psichica, il rischio che l'eventuale obbligatorietà trascina con sé rappresenta non solamente il frantumarsi di quel necessario consenso volontario, promotore di cambiamento, ma anche il crollo di quei principi fondanti, già nominati in apertura, cioè i principi d'autonomia dall'ambito giudiziario e di riservatezza. Laddove, prima di un procedimento giudiziario o all'interno dello stesso, l'adesione al percorso di mediazione familiare non fosse liberamente scelto ma risultasse frutto d'un obbligo, decadrebbe completamente l'autonomia d'un percorso rispetto all'altro e si perderebbe quella specificità della mediazione familiare che la rende un procedimento di soluzione alternativa delle controversie (ADR). In aggiunta, specialmente quando ci trovassimo all'interno di un procedimento giudiziario, l'indicazione coatta porterebbe con sé l'inevitabile

richiesta d'un riscontro dei risultati raggiunti, mettendo a repentaglio anche il principio di riservatezza e la tutela del segreto professionale. Ma da dove viene questa tentazione di voler rendere la mediazione obbligatoria? Che cosa si vorrebbe ottenere con l'obbligatorietà, cioè con un potente atto d'imposizione? Certamente, uno dei risultati sperati potrebbe essere quello di promuovere e incrementare l'intervento di mediazione familiare stesso, magari perché ritenuto importante e ancora troppo poco utilizzato. Ma a quale scopo? Perché, senza dubbio, promuoverne l'efficacia o incrementarne la diffusione non sono concetti confrontabili. L'efficacia fa riferimento al senso di un intervento, al suo valore, al vantaggio conseguente all'intraprendere un percorso e ha a che fare soprattutto con la qualità del percorso di mediazione familiare stesso. La diffusione invece riguarda la raggiungibilità e la fruibilità di un intervento. E' un concetto di tipo numerico che implica una riflessione sulla quantità di persone che possono avvantaggiarsi della mediazione familiare. In questo senso, mi trovo a confermare ancora una volta quanto l'efficacia della mediazione familiare poggi proprio su queste peculiari caratteristiche; sulla sua qualità e sui principi fondanti di volontarietà, autonomia e riservatezza. La possibilità di far incontrare l'opportunità offerta dalla mediazione con un crescente numero di genitori, cioè la sua diffusione, è invece connessa alla necessità d'informare e di promuovere una certa cultura della mediazione. Oggi, dunque, sento ancor più impellente la necessità di riattualizzare e riconfermare questi principi fondanti della mediazione familiare. Per farlo ho bisogno di percorrere brevemente un po' di quella storia degli ultimi venticinque - trent'anni che ha reso possibile il consolidamento di tali concetti. Parto certamente dalla costituzione nel 1995 della S.I.Me.F. Società Italiana di Mediazione Familiare, oggi Società Italiana di Mediatori Familiari, e dalla definizione di Mediazione contenuta nel suo Codice Deontologico, dove possiamo leggere che: (..) in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con una formazione specifica (il Mediatore Familiare), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera(..) E ancora, dove si precisano i Diritti degli utenti: Il Mediatore familiare riceve l'incarico esclusivamente dalle parti. L'accesso alla Mediazione Familiare non può in nessun caso essere di tipo coattivo. L'accoglimento dell'invio da parte dei Magistrati è subordinato al consenso delle parti e non può essere oggetto di provvedimenti o a carattere obbligatorio. Può esserci utile ricordare anche il principale testo europeo espressamente dedicato alla mediazione familiare, promulgato nel 1998: la Raccomandazione R(98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla mediazione familiare - 21 gennaio 1998. Veniva in quel testo raccomandato ai governi degli Stati membri d'introdurre o promuovere la mediazione familiare, affermandone tra i principi direttivi la non obbligatorietà, la confidenzialità e l'autonomia. Sempre a livello europeo, è del 25 novembre 2003 un altro documento, la Raccomandazione n.1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che incoraggia nuovamente la promozione della mediazione familiare, confermandone ancora una volta i medesimi principi. In Italia, l'assenza di norme specifiche quasi totale non ha comunque impedito l'avvio d'importanti esperienze: la costituzione di Servizi di mediazione familiare sia nel settore pubblico sia nel privato e l'accendersi di un fruttuoso confronto fra le Associazioni di mediatori professionisti, attraverso iniziative scientifiche e culturali. E' con la Legge n.54 del 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che, per la prima volta in Italia, all'articolo 155-sexies-2° comma, la mediazione familiare viene esplicitamente nominata:

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. E' doverosa la sottolineatura riguardante il Giudice che, nel passaggio citato, deve sentire le parti e ottenerne il consenso, affinché i coniugi tentino una mediazione senza porre dubbio alcuno sulla reale volontarietà d'adesione al percorso. Sulla figura del mediatore familiare e sulla specificità della mediazione, dopo la L. 54/2006 seguirà per molti anni in Italia una sorta di silenzio legislativo. Fino al 2013, quando la legge n.4 del 14 gennaio 2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", porrà le basi per il riconoscimento delle Associazioni nazionali di mediatori familiari, che rilascino attestati

di qualità dei servizi e che concorrano alla definizione della Norma Tecnica UNI. Dopo un lungo periodo di confronto, di lavoro e di condivisione, fra i rappresentanti delle principali Associazioni di professionisti, nell'agosto 2016, viene pubblicata la Norma Tecnica Italiana UNI 11644:2016. Questa norma tecnica di carattere nazionale si prefigge lo scopo di definire, in modo adeguato e univoco, i riferimenti connessi alla figura del mediatore familiare professionista e al punto 3.10, laddove se ne precisano termini e definizioni, troviamo ancora una volta quanto ribadito dai mediatori familiari e dalle Raccomandazioni europee nell'ultimo ventennio: Il mediatore è sollecitato dalle parti(..)si adopera nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario Ulteriore conferma che, da sempre, volontarietà, riservatezza e autonomia sono principi imprescindibili e caratterizzanti la specificità del percorso di mediazione familiare. Il 28 novembre 2016 nasce la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari F.I.A.Me.F., composta dall'Associazione Italiana di Mediatori Familiari (A.I.Me.F.), dall'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) e dalla Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), che condividono sia principi fondanti sia il Codice Deontologico. Il 13 novembre 2018, a seguito della presentazione nel corso dell'anno di alcuni Disegni di Legge in materia di "affido condiviso, minori e mediazione familiare", tra i quali il controverso ddl n.735 a prima firma Pillon, la F.I.A.Me.F. è stata interpellata e invitata ad un'Audizione presso la 2^a Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in merito ai ddl n.45,118,735 e 768. Riporto qui di seguito alcuni stralci del contributo presentato in quella sede dalla Dott.ssa Paola Re, Coordinatore F.I.A.Me.F. e Presidente S.I.Me.F.:

Il presente contributo è frutto dell'esperienza, quasi trentennale, nel campo della mediazione familiare delle Associazioni di Mediatori Familiari che compongono la Federazione (F.I.A.Me.F.). La Federazione è costituita da associazioni professionali, senza scopo di lucro, fondate da più di venticinque anni, che riuniscono oltre 1.500 mediatori familiari. Professionisti competenti e con una specifica formazione di cui le singole Associazioni, iscritte nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. 4/2013 (sez. 2), si fanno garanti rispetto alla qualità e alla qualificazione dei servizi che gli stessi soci erogano, a tutela dei consumatori. Le seguenti osservazioni relativamente ai disegni di legge in materia di "affido condiviso" n. 45,118, 735 e 768, pertanto, sono frutto di competenze scientifiche, teoriche e di una consolidata pratica della mediazione familiare.

... Affinché l'intervento possa esprimere al massimo le proprie potenzialità, e cioè essere una pratica di grande utilità e svolgere la funzione sociale evidenziata è necessario che ne vengano garantiti i principi fondanti.

... Questi si possono dettagliare in: 1.volontarietà 2.autonomia dal contesto giudiziario 3.riservatezza 4.autodeterminazione dei genitori. L'adesione volontaria al percorso di mediazione familiare è cornice essenziale a sostegno della ricerca di una soluzione consensuale al conflitto, responsabilmente ed autonomamente ricercata, indipendente dal contesto giudiziario e garantita dal segreto professionale previsto dal Codice deontologico del Mediatore familiare di cui alla norma tecnica UNI 11644:2016 (già Codice F.I.A.Me.F.).

E ancora, sempre nel contributo della dott.ssa Re, al punto b. Informazione circa le finalità e peculiarità della mediazione familiare:

E' assolutamente auspicabile che ciascun cittadino sia in grado di conoscere in concreto le opportunità che questa pratica propone.

E' indispensabile che solo l'informazione sia condizione di ammissibilità del ricorso.

Preme evidenziare che informazione e intervento di mediazione familiare debbano essere mantenuti distinti in ragione delle finalità.

Già nel settembre del 2018, a seguito d'un incontro interlocutorio con il Senatore Pillon, i suoi Collaboratori e i Componenti dell'Ufficio legislativo del Senato, finalizzato all'ottimizzazione dell'articolato del ddl S.735, proprio la F.I.A.Me.F. aveva esposto alcuni suggerimenti migliorativi al testo depositato in Senato tra i quali, nello specifico del nostro ragionamento:

L'obbligatorietà del solo colloquio informativo, nel rispetto del principio cardine della volontarietà del percorso di mediazione familiare, e la gratuità di questo primo colloquio informativo. (ART.3.comma 1 e 3)

Dopo questa rapida carrellata sulle azioni intraprese dalle Associazioni di Mediatori Familiari nell'arco degli ultimi trent'anni rispetto al consolidamento dei principi fondanti della nostra pratica, è evidente quanto si debba tornare al quesito iniziale con cui ho aperto il mio intervento: perché e da dove nasce l'esigenza di obbligatorietà e di consenso forzato a un percorso, che vuol esser di sostegno alle risorse, di salvaguardia della responsabilità genitoriale e di promozione della bigenitorialità?

Come mediatori esperti, sentiamo ancora una volta di dover escludere che possa decadere l'adesione volontaria al percorso, pena la perdita di senso, di valore e d'efficacia della mediazione familiare stessa. Ci sentiamo però d'aggiungere che resta certamente da esplorare la possibilità che diventi obbligatorio, e quindi d'ampia e capillare diffusione, quel primo momento informativo e conoscitivo che rivela alle persone l'esistenza e la specificità dell'intervento di mediazione familiare, la sua presenza sul territorio cittadino e l'esistenza di professionisti esperti e formati. Un momento d'informazione che ne racconti i vantaggi per genitori e figli, alle prese con la difficile trasformazione delle relazioni familiari nella separazione.

Come peraltro testimoniato dalle numerose e positive esperienze straniere, un primo livello obbligatorio d'informazione aumenta non solo la conoscenza ma anche la probabilità d'accesso alla mediazione familiare.

Informare significa soprattutto "fare cultura"; significa implementare la conoscenza collettiva colmando le lacune dell'ignorare i tratti e il funzionamento d'uno o più interventi. Attualmente, in Italia, queste lacune sono ancora presenti ed evidenti.

Forse per questo, noi mediatori familiari, comunque fermamente convinti dei principi a tutela della volontarietà e della libera scelta delle persone, oggi ci ritroviamo ad accettare, e per certi aspetti a promuovere, il paradosso che obbligherebbe i genitori alle prese con la separazione ad essere informati (ed informarsi) rispetto alle possibili risoluzioni alternative del conflitto, siano esse interne o esterne al contesto giudiziario. Perché questo significherebbe poter scegliere liberamente quali strade alternative intraprendere.

Siamo profondamente convinti che, anche nel nostro ambito, la conoscenza renda liberi di scegliere con maggior consapevolezza e convinzione.

Vorrei terminare il mio intervento con un passaggio tratto dall'introduzione alla Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori promulgata dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nell'ottobre 2018. Con riferimento alle fatiche e alle difficoltà dei genitori alle prese con la separazione si legge:

Per i genitori può non essere semplice affrontare tutto questo da soli, devono allora sapere che possono chiedere aiuto, che possono anche intraprendere il percorso della mediazione familiare, di cui è importante essere informati.

Grazie dell'attenzione.

Susanna Raimondi

MEDIATION INFORMATION AND ASSESSMENT MEETINGS - SHARING EXPERIENCE FROM THE ENGLISH LEGAL SYSTEM

Lisa Parkinson - Mediatrice Familiare, Vicepresidente di Family Mediators Association e membro del Family Justice Council's Dispute Resolution Sub-Committee





La Ricerca

“Raggiungere un accordo tramite la mediazione può avere un impatto significativo sulla qualità della vita dopo il divorzio ... le persone si sentono meno amareggiate e risentite ... e comunicano con maggiore regolarità in merito ai loro figli”.

McCarthy P. and Walker J. (1996). *The longer-term impact of family mediation – a three-year follow-up study*. Joseph Rowntree Foundation

<<Il 28% dei genitori non collocatari che avevano preso parte alla mediazione dopo dodici anni continuano a vedere i loro figli settimanalmente rispetto al 9% dei genitori che si erano rivolti al tribunale>>.

Emery R. et al. (2011). Child Custody Mediation and Litigation: Custody, Contact and Co-parenting twelve years after Initial Dispute Resolution. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69.

CHILDREN AND FAMILIES ACT, 2014

Un Incontro Informativo e di Valutazione (MIAM) con un mediatore familiare autorizzato è *un prerequisito per poter fare domanda al tribunale familiare riguardo a figli, finanze, proprietà...*

Tale prerequisito legale si applica (con alcune eccezioni) al soggetto prima che questi si rechi in tribunale. Questa parte (A) dovrà sostenere un MIAM INDIVIDUALE con un mediatore accreditato.

La parte interessata (Parte A) può cercare online il contatto di un mediatore familiare accreditato nella sua zona.

Il tribunale, gli avvocati o le advice agency* possono, a propria volta, fornire una lista di mediatori familiari accreditati.

Il sito internet del Consiglio dei Mediatori Familiari (FMC, l'organizzazione che regola la mediazione familiare in Inghilterra e Galles) pubblica una lista di mediatori accreditati, localizzabili attraverso il codice di avviamento postale. Questi mediatori sono autorizzati a firmare i moduli per il tribunale in vista di una domanda di udienza.

*Le advice agency operano attraverso personale esperto e offrono assistenza e supporto agli utenti per aiutarli e sostenerli nell'ottenere informazioni, esprimere le proprie opinioni, ed esercitare consapevolmente i propri diritti legali. I servizi offerti sono caratterizzati da indipendenza, confidenzialità, costi contenuti e facilità di accesso e contemplano il fornire informazioni, opinioni e/o consulenze e assistenza legale (N.d.T.).

I mediatori familiari accreditati devono essere membri di un'associazione nazionale di mediazione affiliata al FMC e rappresentata all'interno del consiglio direttivo del FMC (cinque associazioni soddisfano al momento questi requisiti).

I mediatori affiliati al FMC devono aderire al Codice Deontologico del FMC (aggiornato nel 2018) e agli standard nazionali.

Dopo aver completato una formazione di base, il mediatore, al fine di raggiungere l'accreditamento, deve acquisire esperienza mediante una formazione continua ed una supervisione da parte di un mediatore (mentore) affiliato al FMC. Inoltre, i mediatori affiliati al FMC devono dimostrare il rispetto di alcuni requisiti minimi ogni anno per poter mantenere la membership.

Incontro Informativo (Individuale) con la Parte A

La Parte A, talvolta sulla base del consiglio di un amico e di un familiare, contatta il/i mediatore/i più vicino, per telefono o via mail.

Il MIAM ha luogo nello studio del mediatore.

Il mediatore può essere membro di un servizio che offre mediazione familiare (e in quel caso si avvarrà degli spazi del servizio) oppure può essere un avvocato di diritto di famiglia che utilizza gli spazi dello studio legale anche per la mediazione.

Incontri Informativi e di Valutazione

- Conoscere soluzioni alternative, soprattutto la mediazione e il suo funzionamento.
- Aiutare tutte le persone coinvolte a focalizzarsi sul presente e sul futuro piuttosto che sul passato.
- Incoraggiare i genitori a tenere in considerazione i sentimenti e i bisogni dei propri figli.
- Spiegare che i bambini più grandi possono – se lo desiderano – partecipare ai colloqui per esprimere i propri punti di vista ed emozioni.

Incontro Informativo (Individuale) con la Parte A

Il MIAM rimane **confidenziale** (eccetto nei casi in cui il minore debba essere tutelato da danni gravi)

Il mediatore deve:

- comprendere i problemi;
- illustrare le opzioni possibili e il funzionamento della mediazione familiare;
- valutare se un percorso di mediazione sia la scelta giusta – esplorare vantaggi e rischi per i bambini e gli adulti (**valutare la presenza di abusi**);
- qualora la mediazione si rivelasse la soluzione adeguata per la Parte A valutare come approcciare la Parte B (senza condividere le informazioni confidenziali ricevute da A).

Incontri Informativi e di Valutazione

- Porre fine al conflitto tra i partner e favorire la cooperazione in qualità di genitori.
- Permettere alle coppie separate di redigere un accordo senza dover consultare un giudice.
- Consentire il raggiungimento di un accordo a costi nettamente inferiori – o addirittura a costo zero – vs. dover pagare un avvocato e le spese legali.

Esempio A

Un padre divorziato disperato perché l'ex moglie aveva interrotto qualsiasi contatto tra lui e suoi figli – due maschi adolescenti ed una femmina di 10 anni. Il padre desiderava intraprendere una mediazione ma temeva che l'ex moglie avrebbe rifiutato un MIAM. Una lettera standard indirizzata alla parte B (l'ex moglie in questo caso N.d.T.) sarebbe verosimilmente stata ignorata. È invece necessaria una lettera **personale** che inviti la Parte B ad un MIAM **individuale**.

Esempio B

Un a giovane madre – separatasi dal compagno da circa sei mesi in seguito ad una lunga storia di gravi abusi fisici e psicologici – richiedeva l'istituzione di un procedimento per l'affidamento dei figli. In questo caso, si è condotto un MIAM individuale con la donna mentre la parte B (ex compagno N.d.T.) non è stata contattata.

La maggior parte delle persone vorrebbe evitare di andare in tribunale.

Le persone dovrebbero essere informate che la mediazione potrebbe aiutarle a prendere in considerazione strade alternative e a negoziare degli accordi nel miglior interesse dei figli o a risolvere controversie in merito a questioni finanziarie.

Quando ciascuna delle parti partecipa ad un MIAM e il mediatore ritiene che un percorso di mediazione sia adeguato e sicuro per entrambi, la maggior parte delle coppie decide di fare almeno un tentativo.

La mediazione familiare è diversa da quella civile e commerciale

La mediazione familiare ha certi principi che non si applicano alla mediazione civile e commerciale, e.g. riguardo i figli.

La sicurezza personale è estremamente importante.

Il mediatore familiare deve verificare la presenza di segnali di abuso sia durante il MIAM che durante tutta la durata della mediazione.

La mediazione familiare è **maggiormente regolata** rispetto a quella civile e commerciale. I mediatori familiari devono partecipare ad un percorso di formazione e a regolari incontri di supervisione con un mediatore accreditato FMC (mentore). Esistono inoltre particolari requisiti per l'accREDITAMENTO e il ri-accREDITAMENTO.

Principi Fondamentali della Mediazione Familiare

- 1. Partecipazione volontaria**
- 2. Sicurezza personale e protezione dai rischi**
- 3. Imparzialità del mediatore**
- 4. Accreditemento nazionale del mediatore**

(Il Consiglio per la Mediazione Familiare di Inghilterra e Galles, codice deontologico)

Principi Fondamentali della Mediazione Familiare

- 5. Rispetto degli individui e della diversità culturale**
- 6. Confidenzialità (con eccezioni)**
- 7. Considerazione dei bisogni dei figli**
- 8. Controllo delle parti sulle decisioni**

Tecniche Fondamentali per il Mediatore

- Riconoscere i sentimenti – dolore, rabbia, frustrazione – e incoraggiare.
- Identificare ciò che è necessario sapere – cercare e fornire informazioni.

Se la mediazione viene ritenuta adatta ed è accettata:

- mantenere una struttura chiara, regole e tempi;
- scomporre i problemi e scandire il tempo.

La Mediazione è Sicura?



Incontri Informativi e di Valutazione: Limiti

- Violenza o abuso? Rischio?
- Protezione del minore ?
- Malattia mentale?
- Uso di alcool o droghe ?
- Alta Conflittualità ?
- Assenza di motivazione

Genitori ad Alta Conflittualità

Guerrafondai – Coppie *irriducibili*

Entrambi i partner hanno una profonda
necessità emotiva di far proseguire il conflitto.

Navigazione – GPS > VPS !

Valutare

Pianificare

Strutturare



Valutazione della Sicurezza e dell'adeguatezza della Mediazione

Un MIAM è simile ad una rotonda stradale.

Le diverse vie possono portare verso o lontano dalla mediazione.

Il mediatore aiuta ciascun soggetto a capire e prendere in considerazione varie alternative e a valutarne benefici, rischi, conseguenze, tempistiche e costi così da poter scegliere la strada migliore.

Violenza - Abuso – Rabbia Esplicita e Diretta

Incontri Separati ?

Mediazione «navetta» in giorni diversi?

Nei casi in cui la mediazione si riveli inadeguata o non venga accettata, il mediatore compila un modulo che la parte consegnerà al tribunale insieme alla propria richiesta di udienza.

Questo modulo afferma che la mediazione è stata ritenuta inadeguata e/o non è stata accettata da una o da ambo le parti (senza fornire ulteriori dettagli).

Requisiti della Mediazione Familiare

- **ACCREDITAMENTO NAZIONALE DEI MEDIATORE FAMILIARE**
- **AIUTO FINANZARIO PER PERSONE A BASSO REDDITO**
- **CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA**

La Mediazione Familiare: Il Supporto dei Tribunali e della Legislazione

Il tribunale dovrebbe controllare se la richiesta di udienza riguardo l'affidamento dei figli o la gestione delle finanze, ecc... è corredata da un modulo, debitamente firmato da un mediatore familiare accreditato, che attesti che la Parte A ha preso parte ad un MIAM e considerato la mediazione e che la Parte B ha svolto/non ha svolto un MIAM e che la mediazione è stata ritenuta inadeguata o non è stata accettata da una o da ambo le parti.

Nei casi in cui la Parte B non abbia preso parte ad un MIAM, il giudice può richiederne la partecipazione in modo tale che la mediazione possa venire presa in considerazione.

Feedback da Parte dei Clienti in Mediazione

A seguito di una recente mediazione che coinvolgeva i genitori separati di tre adolescenti, la madre, che aveva proibito ai figli di frequentare la casa del padre, mi ha scritto:


'Molte grazie per il suo aiuto. T. (l'ex marito N.d.T.) mi ha chiamato e abbiamo avuto una conversazione pacifica su come proseguire dal punto in cui siamo. Spero che questo sia l'inizio di una comunicazione migliore.'

Tecniche Fondamentali per il Mediatore

- Riconoscere i sentimenti - dolore, rabbia, frustrazione- e incoraggiare.
- Identificare ciò che è necessario sapere, cercare e fornire informazioni.

Se la mediazione viene ritenuta adatta ed è accettata:

- mantenere una struttura chiara, regole e tempi;
- scomporre i problemi e scandire il tempo.



CONOSCERE PER SCEGLIERE.

Costanza Marzotto, mediatrice familiare

Oggi è un evento storico non solo per i numerosi soggetti presenti, appartenenti a diverse professioni, ma per l'oggetto su cui siamo invitati a riflettere congiuntamente "essere informato è la via per poter scegliere efficacemente la mediazione familiare". A mio parere questo incontro è il segno di una rivoluzione antropologica, quella per cui una comunità di professionisti delle scienze giuridiche, psicologiche, politiche, e socio educative si radunano insieme a riflettere e a condividere il senso di una sperimentazione attuata nel secondo semestre del 2018 presso la IX sezione del Tribunale di Milano: l'avvio dello spazio informativo sulla mediazione familiare.

E' fondamentale che chi si separa sia informato e possa scegliere di essere accompagnato da un terzo imparziale, lungo un processo che è ancor più importante dell'esito: "la mf è una scienza del processo anziché dell'esito! Se non informiamo i genitori dell'esistenza di un "processo altro", di un'altra via per transitare al di là del divorzio, ma miriamo solo alla redazione degli accordi, non permettiamo loro di fare l'esperienza della turbolenza, che è quella che porta al cambiamento.

Come ci ricordava Lisa Parkinson "è di rilevante importanza la tempistica dell'intervento: la fase in cui i mediatori vengono coinvolti incide sul grado della turbolenza e sulla possibilità di gestirla. Gli interventi precoci, di solito, hanno un impatto superiore degli interventi in una fase avanzata, quando schemi o strutture disfunzionali potrebbero essere solidificati o bloccati e resistere al cambiamento" (2013, p. 79).

A fronte della crisi di coppia che porta alla difficile decisione di separarsi, di *risettare la disaffezione*, di riorganizzare la vita familiare costruita negli anni - padri e madri hanno due alternative che potremmo estremizzare in questi termini: farsi dare dei consigli o restare competenti rispetto a cosa è buono per la vita futura propria e dei figli. Adeguarsi alle procedure o essere creativi, utilizzando il percorso della mediazione in modo *tailored* come dice L. Parkinson, per ritagliare un post separazione "su misura dei propri figli e della propria storia familiare". Crediamo infatti che non è la rottura a costituire problema bensì la permanenza della distruttività del litigio; ma se i genitori lo hanno deciso assieme e riescono a trovare un accordo, il conflitto potrà essere un'occasione di apprendimento e non solo una trappola in cui ricadere. Come ci ricorda Vittorio Cigoli all'interno della teoria dei legami, la mediazione familiare "è uno spazio di attivazione di paradossi creativi: i partner si separano in quanto coniugi, ma riescono nell'impresa di portare in salvo il sé genitoriale. Ciò avviene attraverso un processo di negoziazione circa l'affidamento dei figli (ma sarebbe opportuno dire circa l'esercizio della cura del legame genitoriale) in cui si fa la prova che il legame è in grado di reggere l'urto del trauma del divorzio e così non precipita nel caos e nella disperazione" (2017).

Offrire alle coppie che si separano la risorsa della mediazione familiare, significa che la responsabilità genitoriale è per sempre, e che il "corpo sociale" è impegnato ad offrire ai membri del "corpo familiare" un percorso, un luogo e un tempo in cui questa trasformazione connessa alla separazione e /o al divorzio, viene accompagnata da parte di terzi competenti. Un professionista come sappiamo è un terzo che testimonia la solidarietà della comunità sociale alla famiglia, alla coppia a diverso titolo costituita, ai figli e ai nonni e che riconosce quanto la loro transizione è complessa. La filosofia sottostante ci ricorda che i legami che hanno intessuto il nido familiare vanno preservati dal conflitto distruttivo, dalla guerra e dal deserto relazionale. La risorsa dello sportello informativo sulla mediazione familiare, o il primo colloquio informativo prima di recarsi dal giudice, sono il segnale che i due soggetti in conflitto si riconoscono reciprocamente un interlocutore importante. Dalle ricerche sappiamo anche che la tenuta degli accordi

presi dai genitori in un contesto extragiudiziale è molto maggiore e garantisce la continuità dei legami tra le generazioni e le stirpi.

Allo scopo di implementare le competenze di tutti coloro che affiancano le famiglie nella transizione della separazione o del divorzio, abbiamo raccolto interessanti informazioni anche da colleghi mediatori familiari di alcuni paesi del mondo e che speriamo di condividere prossimamente⁷¹.

Come avvio di questo confronto internazionale abbiamo posto alcune domande alla cara amica e maestra Lisa Parkinson circa le modalità con cui in Inghilterra e nel Galles si svolge il colloquio preliminare, che come sappiamo in Canada dal 1997 è indispensabile per poter accedere davanti al giudice⁸².

1. Dove è normato il colloquio informativo?
2. Dove si svolge (dimensione simbolica del luogo e dello spazio)
3. Chi lo esegue? Mediatori formati o altri?
4. Durata e finalità: si tratta di una valutazione di mediabilità o una semplice informazione?
 - i. Il colloquio informativo è un prerequisito per poter fare domanda a un tribunale familiare
 - ii. Quali sono i vantaggi e i rischi (nel caso in cui la tempistica non coincidente nella coppia)?
5. Come è gestita la relazione con la rete degli altri professionisti (giudici, avvocati, altro)?

¹ Ecco le aree su cui ci hanno risposto: “Nel mio paese viene offerto un colloquio informativo obbligatorio sulla Mediazione Familiare? (legge N. Anno)”; “A chi viene offerto? Chi è autorizzato a dare queste informazioni nel colloquio preliminare?”; “Dove viene fatto il colloquio informativo?”; “Chi paga questo primo colloquio?”; “Quanto dura?”; “È condizione di procedibilità per accedere davanti al giudice?”

²Cfr. il Seminario del 20 febbraio 2013° Milano, in Università Cattolica sul tema: “Accedere alla mediazione familiare: l’esperienza in Canada, in Inghilterra e in Italia. Aspetti normativi, prassi operative, procedure per informare i genitori, relazioni tra servizi di mediazione e giudici”.